

Associazione
INSIEME



Poteri e limiti nella CTU Medico legale

A cura di: Marco Mecacci, avvocato cassazionista del Foro di Firenze

Associazione

INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Indice.

1. Mezzi di prova e mezzi di integrazione probatoria
2. Cenni alla disciplina della consulenza
3. Il ruolo della consulenza nel processo.
4. CTU deducente e CTU percipiente.
5. La CTU medico legale, percipiente o deducente?
 - 5.1. La tesi della nullità relativa
 - 5.2. La tesi della nullità assoluta.
6. Le fattispecie concrete di cass. 15747/2018 e 31886/2019.
7. Le Sezioni Unite del 2022. Rilevazione e allegazione.
8. Cenni al procedimento previsto dalla legge 24/2017
9. Conclusioni.

Associazione **INSIEME**



1. Mezzi di prova e mezzi di integrazione probatoria

Quando abbiamo iniziato la professione, o ancora prima quando eravamo studenti, ci veniva insegnato, o almeno accennato in modo molto generico, che la CTU non era mezzo di prova ma uno strumento riservato al giudice per meglio conoscere i fatti di causa.

Si diceva, in particolare, che si tratta di un mezzo di prova in senso ampio, diverso da quelli ordinari come ad esempio la testimonianza, riservato al giudice per ampliare o supplire alle necessità d'indagine.

Associazione **INSIEME**



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

~~~~~  
***www.articolo24.net***



Lo schema riassuntivo\* dei **mezzi di integrazione probatoria** è il seguente:

- Interrogatorio libero (art. 117).
- Consulenza tecnica d'ufficio (art. 61 - 194 ss).
- Ordine di esibizione (art. 210).
- Informazioni dalla P.A. (art. 213).
- Ispezione ed esperimento giudiziale (art. 261).
- Rendimento dei conti (art. 263).
- Testimonianza de relato (art. 257).

*\* da Codice di Procedura civile Commentato a cura di Luigi Viola, Roma 2023, p. 443, autore G. Ludovici*

Si tratta di strumenti processuali che potremmo definire «accessori», perché da soli non sono sufficienti ad assolvere l'onere della prova imposto dall'art. 2697 cc ma che agevolano il compito del giudicante.

# *Associazione* **INSIEME**



## **2. Cenni alla disciplina della consulenza**

**Limitando l'indagine alla CTU**, osserviamo che nel lungo periodo di vigenza del codice, le norme non sono sostanzialmente cambiate, poiché il legislatore è intervenuto soltanto per modificare le tempistiche e le modalità di conferimento dell'incarico al soggetto nominato, ma ha lasciato inalterato, dal 1942, il testo dell'art. 61 cpc, come si può vedere esaminando il testo originario.

L'unica differenza testuale, al comma 2, è fra «regolamento» e «disposizioni di attuazione del codice».

*Di seguito un immagine tratta da «Codice di Procedura civile» S.A.G. Barbèra, Editore Firenze, 1941:*

*Associazione*  
**INSIEME**



*Articolo 24*

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

*www.articolo24.net*



**CAPO III.**

**Del consulente tecnico,  
del custode e degli altri ausiliari del giudice.**

**Art. 61.**

*(Consulente tecnico).*

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del regolamento al presente codice.

*Associazione*  
**INSIEME**



Ho fatto questa premessa per indicare, almeno per cenni, che il CTU riveste un ruolo diverso rispetto al codice del **1889** perché, pur essendo **una figura eventuale**, è entrato a fare parte della giurisdizione; si tratta, infatti, di un vero e proprio **soggetto attivo del processo** al quale si applicano le stesse regole sull'indipendenza e imparzialità, che si applicano al giudice.

Per il CTU valgono le stesse regole sulla ricusazione ed astensione, le regole disciplinari, e la responsabilità civile e penale in cui può incorrere.

*Associazione*  
**INSIEME**



*Articolo 24*

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

*www.articolo24.net*



Soprattutto poi, il CTU al pari del giudice è tenuto al **rispetto del contraddittorio**. Deve convocare le parti seguendo regole formali e può riceverne gli atti soltanto se viene rispettato il confronto fra le posizioni processuali.

**Tuttavia**, nella sua attività di assistente del giudice, **il CTU non può valutare autonomamente le prove ma è tenuto a riferire fatti**, cioè a rispondere al quesito riguardante l'oggetto del processo, fornendo una **valutazione meramente tecnica degli elementi raccolti**, senza interpretazioni di carattere giuridico e senza che la consulenza possa **sostituire l'onere della prova a carico delle parti**.

*Associazione*  
**INSIEME**



*Articolo 24*

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

*www.articolo24.net*



Il passaggio è importante: il potere del CTU di esaminare i fatti trova **limiti non di carattere tecnico-fattuale ma giuridico**, che sono stati individuati e si sono poi evoluti dalla casistica giurisprudenziale.

Infatti, nella pratica è la giurisprudenza che procede all'individuazione dei limiti della consulenza.

Ma per compiere tali operazioni interpretative, **le corti devono confrontarsi** con la fattispecie concreta, cioè **elaborare un principio di diritto partendo dal caso pratico** che – ovviamente – è diverso di volta in volta.

Ed è per questo che, a mio avviso, si verificano contrasti giurisprudenziali **spesso soltanto apparenti**.

*Associazione*  
**INSIEME**



*Articolo 24*

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

*www.articolo24.net*



### 3. Il ruolo della consulenza nel processo.

Come detto, l'attività del consulente tecnico non può avere carattere valutativo; **già nel 1985**, in linea con precedenti conformi, si affermava che il CTU deve limitarsi a fornire **nozioni sui fatti di causa derivanti dalle sue conoscenze tecniche**, ma **senza vincolare** il giudice con le sue conclusioni (Cass. civ. 4006 del 30.04.1985).

Oggi possiamo indicare la più recente Cass. civ., 10/06/2020, n. 11068, inquadra la CTU come «*un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno*».

*Associazione*  
**INSIEME**



*Articolo 24*

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

*www.articolo24.net*



Un **collegamento tra la funzione della CTU delineata dalla giurisprudenza e la pratica processuale**, si verifica spesso quando le parti vanno a discutere sull'ammissione della consulenza, perché sono frequenti e quasi «automatiche» le eccezioni sulla natura «esplorativa» del quesito richiesto al giudice.

Con il termine “esplorativo”, chi intende opporsi nella dialettica processuale all'ammissione della consulenza, afferma che la controparte non ha provato la domanda e che, pertanto, non può servirsi della consulenza per sopperire a tale carenza.

L'eccezione è utilizzata “da sempre” nelle difese; sfogliando i repertori il termine si individua anche nella **giurisprudenza degli anni '60** (Cass. Civ. 8 febbraio 1960. n. 175, in Rep. F.I., 44).

# Associazione INSIEME



Articolo 29

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

-----  
[www.articolo24.net](http://www.articolo24.net)



175. 8 febbraio 1960; Sezione I; Cataldi Pres., Caporaso Est.,  
Gentile P. M. (conf.). — Gervasutti (avv. Maris) c. Bonini  
(avv. De Martini), App. Milano, 7 marzo 1958. Rigetta.

**CONSULENTE TECNICO.** — Consulenza tecnica - Finalità.

**FILIAZIONE.** — Filiazione naturale - Paternità - Maternità -

Ricerca - Azione promossa dal genitore o tutore - Raggiun-  
gimento del sedicesimo anno del minore - Mancato dissenso  
al proseguimento dell'azione - Effetti.

a) Come ogni altro mezzo di prova, anche la consulenza tec-  
nica serve a provare i fatti rilevanti della causa, il che signi-  
fica che essa dev'essere disposta per dimostrare fatti preven-  
tivamente dedotti e determinati e non già essere indirizzata  
a scopi esplorativi nella ricerca di fatti estranei e non ancora  
inseriti nella controversia.

# Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



L'orientamento è costante e confermato da innumerevoli pronunce, **ma nei primi anni '80 inizia a cambiare qualcosa** perché la giurisprudenza aveva affermato, seppure sporadicamente, che la consulenza tecnica, *“se generalmente è disposta per fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti, **può tuttavia costituire fonte oggettiva di prova**, quando si risolve in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di istituzioni di fatto rilevabili solo col ricorso a determinate cognizioni tecniche”*.

**Cass. civ., Sez. II, 31/03/1990, n. 2629**

Già in precedenza Cass. 7 aprile 1987, n. 3351; Cass. 24 marzo 1987, n. 2849; Cass. 19 marzo 1984, n. 1881.

# Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Il “trend” prosegue con la pronuncia della Sez. III n. 3343 del 7 marzo 2001, **che ribadisce** che la consulenza **non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ma che precisa di nuovo** che in alcuni casi può «**costituire fonte oggettiva di prova**», seppure «*soltanto se è un mezzo d'accertamento necessario di situazioni rilevabili **esclusivamente con ricorso a determinate cognizioni tecniche***».

L'affermazione della cassazione **richiama nel corpo della motivazione** un unico precedente, Cass. sez. Lav., 16 marzo 1996, n. 2205, che a sua volta aveva enunciato il principio richiamandosi alle sentenze degli anni '80.

# Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



## 4. CTU deducente e CTU percipiente.

Un ulteriore passo diretto a meglio definire i limiti del mezzo istruttorio con una massima **ancora attuale**, è compiuto da Cass. 26 aprile – 22 giugno 2005 n. 13401, secondo la quale «*se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la **funzione del consulente è DEDUCENTE** e la sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il **consulente è PERCIPIENTE**, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo»*

*Associazione*  
**INSIEME**



*Articolo 24*

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

*www.articolo24.net*



I chiari limiti **indicati in astratto** dalla sentenza del 2005, sono stati un po' oscurati dall'evoluzione giurisprudenziale successiva perché – enucleati i principi di diritto - è sorta la necessità di individuare gli **elementi concreti della linea di confine tra le due ipotesi di consulenza d'ufficio.**

In altre parole, che differenza c'è **nella pratica** quando il CTU – applicando i principi di diritto - si esprime su «fatti già accertati» (CTU deducente) e quando invece accerta i fatti «non altrimenti accertabili» che con l'impiego di tecniche particolari (CTU percipiente)?

*Associazione*  
**INSIEME**



*Articolo 24*

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

*www.articolo24.net*



## 5. La CTU medico legale, percipiente o deducente?

**Con riferimento alla consulenza medico legale**, lo scoglio più grande da superare ha riguardato l'acquisizione dei **documenti e i limiti del quesito**; ci si è chiesti cioè, se il consulente abbia, o meno, la possibilità di inserire documenti non presenti negli atti di causa servendosi dei poteri a lui riconosciuti e se la risposta al quesito debba sempre rimanere entro i limiti assegnati. Nei tempi più recenti si sono evoluti **due orientamenti** che hanno dato risposte diverse allo «sconfinamento» del consulente che avesse acquisito documenti «oltre ai fascicoli di parte» e avesse risposto con valutazioni ultronee rispetto al quesito.

*Associazione*  
**INSIEME**



## **5.1. La tesi della nullità relativa**

Limitando l'indagine ai tempi più recenti, l'ordinanza Cass. n. 15747 del 15 giugno 2018, relativa a responsabilità per colpa medica, ha ritenuto che l'ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente fosse soggetta al regime delle **nullità relative** (art. 157 c.p.c.) e che, pertanto, dovesse essere *«fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata»*.

# Associazione INSIEME



## 5.2. La tesi della nullità assoluta.

Nella successiva sentenza n. **31886 del 2019**, la corte è giunta a conclusioni parzialmente diverse perché, sempre analizzando un'ipotesi di colpa medica, ha ribadito i principi già indicati, **ma con alcune precisazioni**.

In concreto, il consulente **non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati** dalle parti, **non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi** della domanda o dell'eccezione, e **non può acquisire** dalle parti o da terzi documenti non presenti agli atti di causa.

Il CTU può **acquisire dai terzi** soltanto **la prova di fatti tecnici accessori e secondari**.

Rispetto alla pronuncia del 2018, la cassazione qualifica questi limiti come **inderogabili**.

Pertanto **il vizio**, qualora risulti «*violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, **non è sanato** dall'acquiescenza delle parti ed è **rilevabile d'ufficio**».*



## **6. Le fattispecie concrete di cass. 15747/2018 e 31886/2019.**

Nella **pronuncia 15747/2018** l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del **comportamento non adeguato dei sanitari** consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia per omessa programmazione del "follow up» e dei necessari controlli ambulatoriali, da cui era derivata la totale perdita del visus dell'occhio sinistro del paziente.

Ne era seguita una CTU, nella quale il consulente, **acquisendo documentazione da terzi, ma valutando anche le allegazioni dell'attore (la cartella clinica)**, era giunto alla conclusione che non sussisteva responsabilità perché il paziente non aveva seguito la terapia antibiotica e non si era presentato alla visita fissata per il controllo.

# Associazione INSIEME



Articolo 24

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

~~~~~  
www.articolo24.net



Nella pronuncia 31886/2019 la **fattispecie è diversa**.

Una paziente era stata ricoverata in ospedale, sottoposta a due interventi chirurgici ed ivi deceduta.

Secondo gli eredi gli interventi non erano stati preceduti da una adeguata informazione della paziente e i sanitari non avevano correttamente eseguito prestazione.

Tuttavia, **a livello di allegazione la causa era carente**, perché non era stata fornita documentazione a sostegno della domanda.

In questo caso, era stato il CTU ad **acquisire da solo le cartelle cliniche** da cui poi aveva affermato la responsabilità della struttura e dei medici.

Da **fatti diversi** come quelli elencati, la cassazione ha fatto seguire **diverse applicazioni dei principi di diritto sopra elencati**.

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Infatti, nel primo caso il consulente ha risposto al quesito con conclusioni di carattere tecnico – valutativo **ultronee rispetto al quesito e ha acquisito ulteriore documentazione non decisiva.**

Nel secondo caso la responsabilità della struttura **è stata «dimostrata» grazie all'acquisizione delle cartelle da parte del CTU.**

Quindi, nella prima sentenza, (15747/2018) la qualificazione della nullità come relativa **è corretta perché gli elementi essenziali erano già presenti e il CTU non aveva alterato gli elementi essenziali del processo.**

Allo stesso modo, è a mio avviso **altrettanto corretta** l'affermazione della sentenza 31886/2019 che le conseguenze del CTU «improvvisatosi attore» possano avere carattere assoluto ed essere rilevate in ogni stato e grado. Forse, però, le sentenze, **non affermano due principi di diritto diversi**, ma esaminano con risposte diverse, due diversi lati della stessa medaglia.



7. Le Sezioni Unite n. 3086 del 2022. Potere di rilevazione e di allegazione.

In questo quadro è intervenuta la nota Cass. **Sezioni Unite n. 3086/2022**, che ha distinto tra potere di **allegazione, riservato alla parte**, e potere di **rilevazione, che il giudice può utilizzare, anche tramite il CTU, per acquisire ulteriori elementi.**

La controversia ha riguardato i limiti di una CTU contabile, ma i principi generali appaiono applicabili anche alla consulenza medico legale.

Per le Sezioni Unite, la **fonte del potere di rilevazione** del CTU è l'art 194 comma 1, che gli consente di acquisire ogni elemento necessario a rispondere al quesito **sempre che si tratti di «fatti accessori rilevanti nella consulenza e non di fatti e situazioni che - essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni - debbano essere necessariamente provati dalle parti».**

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Nella parte motiva, la corte **giustifica i poteri del CTU anche facendo riferimento ai poteri istruttori del giudice** previsti dall'art. 183 comma 8 (ora comma 5) e richiamando – in ragione della natura contabile del processo – anche l'art. 198 (esame dei documenti contabili).

La conclusione è che il CTU è dotato di poteri istruttori e che **la violazione delle regole sull'acquisizione non determina nullità assoluta, ma relativa.**

Pertanto l'errore del consulente può costituire ragione di invalidità ai sensi dell'art. 156 solo se eccepito nei termini (nella prima istanza o difesa successiva all'atto), rimanendo altrimenti sanato 1 ex art. 57 comma 2.

La sussistenza del **potere di rilevazione del CTU**, consegue al fatto che si tratta di un **soggetto inserito a pieno titolo nella giurisdizione.**

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Tuttavia, anche per le Sezioni Unite del 2022, in coerenza con gli orientamenti precedenti, il **principio di diritto non è assoluto**, perché rimane fermo il limite della domanda.

La corte ribadisce, infatti, che qualora il CTU indaghi su **elementi estranei all'oggetto della domanda processuale**, la violazione delle regole è fonte di «*nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.* » (impugnazione).

Si precisa **ancora una volta** che il CTU può acquisire elementi **se si tratta di fatti accessori di carattere strettamente tecnico rientranti nell'incarico affidatogli e che non può farlo se si tratta di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti**

Associazione
INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Anche dopo le **SS.UU. 3086 del 2022**, la corte ha deciso alcuni casi concreti relativi a CTU medico legale, fornendo risposte sulla base delle fattispecie concrete.

Ad esempio, **Cass. n. 25604 del 2022**, ha ritenuto corretto l'operato del consulente che abbia acquisito autonomamente ed inserito nella consulenza un esame (risonanza magnetica), perché relativo a fatti secondari.

Allo stesso modo, **Cass. n. 32935 del 2022**, ha ritenuto corretto e non viziato l'operato del CTU che abbia eseguito un'**indagine suppletiva**, su incarico del giudice, acquisendo ulteriore documentazione non allegata da parte attrice (una TAC risalente che dimostrava una preesistenza).

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Nel corso del **2023** non vi sono state pronunce divergenti da quanto affermato dalle sezioni unite.

L'ordinanza n. 5370 del 21.02.2023 ha ribadito, sia che il consenso delle parti all'acquisizione di nuova documentazione è sempre necessario, sia che il mancato rispetto dei limiti determina unicamente una nullità relativa della consulenza, da far valere alla prima occasione utile.

Anche **l'ordinanza 15 dicembre 2023, n. 35175**, va nello stesso senso, precisando che qualora siano stati acquisiti documenti e **non ne sia stata contestata l'acquisizione** «*i predetti documenti fanno parte del materiale probatorio che il giudice legittimamente pone a fondamento della propria decisione e concorrono a completare il quadro probatorio offerto dalla parte, anche se in ipotesi inizialmente carente.*»

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



8. Cenni al procedimento previsto dalla legge 24/2017

Occorre precisare che le fattispecie concrete relative alla responsabilità sanitaria e medica da me esaminate **sono antecedenti alla legge 24/2017**, che come noto prevede, all'art. 8, l'obbligatorietà del procedimento di mediazione o in alternativa della consulenza tecnica preventiva prevista ai sensi dell'art. 696-bis.

L'art. 696-bis, tuttavia, regola un istituto diretto alla conciliazione i cui atti, in caso di fallimento, possono essere acquisiti al procedimento di merito che segue, **senza acquisire efficacia probatoria**.

La consulenza tecnica preventiva, infatti, non ha natura "decisoria" e non comporta l'accertamento di una situazione giuridica o di una questione di fatto o di diritto con efficacia di giudicato ma consiste solo nell'acquisizione in via anticipata di una prova che poi potrà essere **eventualmente utilizzata** in un successivo procedimento di merito destinato a concludersi con un provvedimento decisorio (ad es. Trib. Siena, ordinanza 8 novembre 2021).

Associazione **INSIEME**



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Pertanto il CTU, in sede di consulenza tecnica preventiva dovrà seguire unicamente il disposto dell'art. 696-bis, che come noto onera l'esperto nominato dal giudice di tentare la conciliazione della lite.

Questa attività è riservata dalla legge al consulente, allo scopo di consentire alle parti di valutare liberamente le prospettive di successo o di insuccesso di una eventuale successiva azione giudiziaria di merito.

In ogni caso il compiti del CTU - obbligo di conciliazione a parte - non differiscono concretamente da quelli previsti per la fase di merito, poiché all'ultimo comma **l'art. 696-bis prevede l'applicabilità delle regole generali e dei relativi poteri previsti nella consulenza d'ufficio ordinaria**. Dovranno, quindi, rimanere fermi i limiti già indicati e delineati dalla giurisprudenza,

Nella pratica, a conferma della diversità degli istituti, accade spesso che una volta introdotto il procedimento con il rito semplificato, il giudice ne disponga il mutamento e proceda all'istruzione propria del rito ordinario.

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

~~~~~  
[www.articolo24.net](http://www.articolo24.net)



## 9. Conclusioni.

Ho cercato di individuare un quadro d'insieme delle questioni (non certo esaustivo) allo scopo di sollecitare riflessioni **su quando un CTU possa ritenersi «libero»** di acquisire documentazione o quando invece **non possa farlo** poiché l'indagine riguarderebbe gli elementi costitutivi della domanda.

**Dal punto di vista giuridico**, a mio avviso la giurisprudenza, pur oscillando nel tempo, ha **sempre mantenuto fermo il «limite dell'oggetto della domanda»**, arrivando a ritenere sanabile l'attività non strettamente consentita al consulente, soltanto in presenza di «fatti secondari».

La distinzione pertanto, **mai risolvibile in astratto**, è fra **fatti primari e fatti secondari**, ma riguarda «fatti».

*Associazione*  
**INSIEME**



*Articolo 24*

*Gruppo di Studio Penale e Civile*

~~~~~  
www.articolo24.net



Grazie!